

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2483

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, MANIERI, MUZIO, LABELLARTE, CAVALLARO, BASSANINI, BARATELLA, SALZANO, TOIA, DE ZULUETA, ZANDA, PIATTI, TURRONI, RIGHETTI, PROVERA, GAGLIONE, BASSO, MINARDO, SOLIANI, FORCIERI, ROTONDO, CHIRILLI, BONFIETTI, CARRARA, LIGUORI, FILIPPELLI, FLAMMIA, ZANCAN, VICINI, DE PAOLI, COVIELLO, DONATI, BOCO, VERALDI, SODANO Tommaso, PETERLINI, PIZZINATO, RIPAMONTI, TREU, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE e GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2003

Disciplina dell’acquacoltura biologica

ONOREVOLI SENATORI. - L'acquacoltura si configura attualmente come l'attività di produzione di cibo a più elevato tasso di crescita su scala mondiale e presenta le potenzialità per contribuire in modo decisivo al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare e allo sviluppo economico anche in aree storicamente svantaggiate. La quota di pertinenza dell'allevamento sul totale della produzione ittica mondiale si approssima ormai al 30 per cento (dati FAO 2001), con un tasso di crescita medio del 10 per cento annuo dal 1990 ad oggi, mentre la pesca manifesta la tendenza ad una sostanziale stabilità nonostante l'incremento delle capacità e delle tecnologie, segno evidente del raggiungimento, e a volte del superamento, dei limiti sostenibili di cattura. A testimonianza del crescente interesse per l'allevamento ittico, la FAO ha costituito nel 2001 un apposito Sottocomitato acquacoltura orientato ad assicurare condizioni per uno sviluppo «sostenibile, responsabile ed equo» dell'attività, da cui derivi un prodotto nutriente, economico, sicuro dal punto di vista qualitativo e nel pieno rispetto delle condizioni ambientali locali.

Nell'Unione europea l'acquacoltura ha raggiunto una produzione di poco inferiore a 1,3 milioni di tonnellate, fortemente incentrata su alcune specie quali la trota, la spigola, l'orata, i mitili e l'anguilla. Nell'ambito della recente riforma della politica comunitaria della pesca la Commissione europea ha ritenuto opportuno dedicare alla materia un apposito documento, denominato «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea» (COM (2002) 511/F del 19 settembre 2002) e già trasmesso al Consiglio ed al Parlamento, nel quale si individua con chiarezza la necessità di garantire la si-

curezza e la qualità dei prodotti, limitare gli impatti negativi sull'ambiente e promuovere procedure in grado di migliorare il benessere degli animali.

L'allevamento ittico in Italia ha tradizioni solide, particolarmente radicate nelle lagune e nelle valli del delta padano. Oggi, con oltre 260.000 tonnellate di produzione, l'acquacoltura nazionale ricopre un ruolo importante per fronteggiare parzialmente il pesante deficit della bilancia ittica, con una importazione ormai attestata attorno al 50 per cento dei consumi interni. La struttura produttiva del settore presenta elementi di forza e maturità nella elevata professionalità e contenuto tecnologico degli allevamenti e in un sistema di controlli che consente di pervenire a produzioni di elevato contenuto qualitativo, ma anche fattori di debolezza consistenti, in particolare, nella struttura dei costi che espone le imprese nazionali alla agguerrita concorrenza di altri Paesi del bacino mediterraneo. Negli ultimi anni il forte calo dei prezzi al consumo delle specie marine ha provocato una significativa riduzione dei margini di redditività per le imprese nazionali che devono attrezzarsi per competere sempre più sul fronte della qualità, offrendo al consumatore un prodotto diversificato e con la massima garanzia di salubrità, in linea con la tendenza italiana verso un comparto agro-alimentare di eccellenza.

L'agricoltura e la zootecnia biologica, disciplinate da una regolamentazione europea standardizzata, hanno avuto un grande sviluppo nel nostro paese, oggi primo in Europa per numero di aziende ed ettari dedicati, ed incontrano un interesse crescente dei consumatori anche grazie ad una rete distributiva in costante sviluppo. Questo comparto fonda l'originalità della proposta commerciale sulla

garanzia certificata di metodi di produzione inseriti armonicamente nei cicli dell'ecosistema, senza utilizzo di additivi e farmaci di sintesi chimica e, nel caso della zootecnia, vietando il ricorso a quelle forme di allevamento rivolte a forzare i ritmi naturali di accrescimento degli animali. È evidente che l'esistenza di un mercato già affermato di prodotti biologici può costituire una opportunità interessante per le imprese italiane dell'acquacoltura per qualificare un segmento di punta della produzione ed offrire una possibilità innovativa a consumatori sempre più attenti alla qualità ed alla sostenibilità ambientale degli acquisti.

L'estensione dei principi della zootecnia biologica all'allevamento ittico, ferme restando alcune peculiarità ineludibili delle produzioni acquatiche, presenta sviluppi di indubbio interesse, connessi alla possibilità di incidere sui possibili fattori di impatto ambientale degli impianti di acquacoltura, con particolare riferimento a quelli intensivi, e ridurre i fattori di *stress* del pesce. Riduzione del contenuto di ossigeno delle acque ed innesco di fenomeni di eutrofizzazione, alterazione della struttura e del popolamento dei sedimenti, uso di antibiotici e formazione di ceppi batterici resistenti, alterazioni genetiche delle popolazioni selvatiche, sono questi i potenziali fenomeni impattanti sui quali incidere, anche con una diversa impostazione dell'allevamento. Ma anche ulteriori garanzie per l'uso di mangimi, di sistemi di disinfezione e metodi di cura che non inseriscano nella catena alimentare sostanze nocive per l'uomo e l'ambiente circostante.

Il regolamento comunitario attualmente vigente per la zootecnia biologica (Regolamento (CE) n. 1804/1999 del 19 luglio 1999) ne esclude l'applicazione alle produzioni acquatiche, ma il dibattito e le sperimentazioni su questo tema sono da tempo avviate in diversi Paesi dell'Unione e in vari organismi internazionali. La FAO ha istituito un gruppo di lavoro sulla piscicoltura biologica, l'IFOAM (*International fede-*

ration of organic agriculture movements), organismo internazionale di riferimento per le produzioni biologiche, ha approvato un protocollo-guida per l'acquacoltura biologica, esperienze volontarie di certificazione di prodotti sono già avviate in Gran Bretagna, Germania, Svezia, Norvegia, Austria, Irlanda, Stati Uniti e Canada, mentre in Italia quattro enti di certificazione per l'agricoltura biologica hanno disciplinari volontari sull'acquacoltura già approvati o in fase di perfezionamento. Infine il già citato documento della Commissione europea «Strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura» individua l'acquacoltura biologica ed ecocompatibile come direzione da percorrere.

Il presente disegno di legge intende proporre il nostro Paese, primo in Europa per produzioni biologiche, come battistrada per lo sviluppo dell'acquacoltura biologica, nelle more della definizione di una regolamentazione europea in materia. L'approvazione di un disciplinare nazionale ufficialmente riconosciuto, di un marchio e di una denominazione univoca e di un sistema di enti di certificazione e norme di controllo può rappresentare un punto di riferimento per ogni futura evoluzione del quadro normativo comunitario e fornire un'importante opportunità per le imprese italiane del settore che potranno proporre sul mercato interno ed internazionale il primo prodotto biologico da allevamento ittico garantito da una legge dello Stato.

Il lavoro che ha condotto alla formulazione del disegno di legge ha origine da un'importante attività di sperimentazione avviata nel mondo della pesca e dell'acquacoltura. Nel corso del 2001 il Consorzio UNIPROM, organismo rappresentativo delle associazioni professionali della pesca istituito a seguito del regolamento (CE) n. 3699/93, del Consiglio, del 21 dicembre 1993, ha infatti promosso uno studio di fattibilità per le produzioni ittiche biologiche che ha visto impegnate importanti professionalità del mondo universitario e ha condotto, dopo

una sperimentazione pilota realizzata con successo in quattro diversi impianti di allevamento, alla formulazione di una bozza di disciplinare per l'acquacoltura biologica. Nell'ambito del programma promosso da UNIPROM è stata inoltre portata a termine una ampia ricerca di mercato presso la grande distribuzione dalla quale si evince che il 37 per cento dei consumatori italiani di pesce è interessato all'opportunità di una offerta biologica e a farsi carico dei relativi incrementi di costo, con una domanda reale stimata al 15 per cento degli attuali consumi convenzionali. Successivamente, nel corso del 2003, la bozza di disciplinare scaturita dal programma UNIPROM è stata sottoposta ad una discussione e revisione approfondita che ha visto impegnati, oltre ai promotori del disegno di legge, rappresentanti delle organizzazioni del mondo della pesca e dell'acquacoltura Associazione piscicoltori italiani (API, Legapesca) Associazione generale cooperative italiane (AGCI pesca, Federcoopescas) dell'associazionismo ambientalista (WWF, Legambiente e Marevivo) e per la promozione dei prodotti biologici Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB).

Il disegno di legge è composto da quattro articoli. L'articolo 1 definisce le modalità per il riconoscimento delle produzioni dell'acquacoltura biologica e del relativo marchio e denominazione ufficiale, da utilizzarsi univocamente per l'immissione in commercio dei prodotti, e approva il disciplinare di produzione. L'articolo 2 definisce il regime dei controlli, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali l'approvazione dei criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati alla certificazione. L'articolo 3 introduce alcuni importanti incentivi finanziari necessari al decollo dell'acquacoltura biologica: un finanziamento per le iniziative di promozione del marchio di riconoscimento e incentivi rivolti alle imprese per la fase di conversione degli impianti. L'articolo 4 prevede le sanzioni da applicarsi in caso di uti-

lizzazione non autorizzata del marchio e della denominazione ufficiale dell'acquacoltura biologica o nel caso di accertamento di infrazioni nell'applicazione del disciplinare di produzione. Infine, nell'allegato I, è contenuto il disciplinare di produzione, frutto del lavoro di elaborazione in precedenza descritto e articolato in sette capitoli (principi generali, sistema di gestione ambientale dell'azienda ittica biologica, conversione, origine degli animali, alimentazione, profilassi e cure veterinarie, metodi di gestione degli allevamenti biologici) i cui contenuti salienti si possono sintetizzare nei seguenti punti:

a) definizione dei principi generali dell'acquacoltura biologica e delle specie a cui si applica il disciplinare;

b) obbligo di promuovere preliminarmente uno studio di compatibilità ambientale finalizzato a minimizzare l'impatto dell'attività sull'ecosistema e un monitoraggio permanente dei principali parametri ambientali;

c) conversione al metodo biologico mediante un piano dettagliato controllato dall'ente di certificazione;

d) origine degli animali scelta nel rispetto del Codice di condotta per una pesca responsabile, adottato nel mese di ottobre 1995 dalla Conferenza della FAO per la pesca responsabile e giovanili provenienti da unità di produzione gestite con metodo biologico;

e) alimentazione esclusivamente composta da risorse naturali certificate e componenti biologiche, con divieto di utilizzare antibiotici, stimolanti della crescita e altri agenti potenzialmente tossici;

f) preferenza per i metodi preventivi di cura del pesce, fondati sulle pratiche di prevenzione e uso di prodotti di sintesi solo per evitare sofferenze agli animali, con esclusione dalla certificazione in caso di impiego ripetuto, e raddoppio dei tempi di sospensione;

g) definizione di limiti massimi di densità per ogni specie allevata, al fine di mini-

mizzare i fattori di *stress* del pesce e prevenire patologie;

h) definizione di limiti minimi di dimensione per i moduli di allevamento, allo scopo di favorire il benessere e il comportamento naturale del pesce;

i) obbligo di marcatura ed identificazione per ogni pesce commercializzato ottenuto con metodo biologico e per le parti eventualmente derivate a seguito di lavorazione.

Per quanto attiene infine alla competenza istituzionale per la materia, alla luce della vigente riforma del Titolo V della Costituzione, si ritiene di poter ascrivere il disegno di legge alla prevalente materia dell'alimentazione, in ordine alla quale permangono i poteri di indirizzo dello Stato, ferme restando le competenze delle regioni e province autonome, la cui consultazione è prevista dall'articolo proposto nella Conferenza permanente Stato-Regioni, per la definizione di tutti i provvedimenti attuativi necessari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento del metodo biologico)

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e promuovere il miglioramento qualitativo e il benessere degli organismi allevati, in attesa della definizione di un quadro normativo dell'Unione europea in materia, è riconosciuto il metodo biologico per le produzioni di allevamento ittico realizzate sul territorio nazionale che rispettano integralmente nel processo produttivo il disciplinare riprodotto nell'allegato I alla presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva la denominazione e il marchio di riconoscimento che contraddistinguono univocamente, per l'etichettatura, l'immissione in commercio e la pubblicità, i prodotti dell'acquacoltura biologica di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e regolamentano gli elenchi ai quali devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori dell'acquacoltura biologica.

Art. 2.

(Regime dei controlli)

1. Gli operatori dell'acquacoltura biologica che intendono avvalersi del marchio di riconoscimento di cui all'articolo 1 devono

obbligatoriamente assoggettarsi ad un regime di controllo e certificazione dei processi e dei prodotti effettuato da organismi riconosciuti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati alla certificazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica, le modalità del controllo, di revoca del riconoscimento in caso di infrazioni.

3. Gli organismi abilitati di cui al comma 2 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e province autonome competenti per territorio.

Art. 3.

(Incentivi finanziari)

1. Al fine di diffondere la conoscenza del metodo biologico in acquacoltura e promuovere il marchio di riconoscimento di cui all'articolo 1, è assegnato al Consorzio unitario UNIPROM, istituito in attuazione del regolamento (CE) n. 3699/93, del Consiglio, del 21 dicembre 1993, l'importo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Al fine di favorire la riconversione al metodo biologico degli impianti di allevamento ittico esistenti e la promozione di attività didattiche, ricreative e sportive ad essi connesse, la dotazione del fondo di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, è incrementata di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Le modalità per la concessione alle imprese del settore delle agevolazioni di cui al presente comma sono

definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per assegnare, nell'ambito degli strumenti finanziari regionali di orientamento della pesca, priorità nell'accesso ai finanziamenti ai progetti presentati da operatori dell'acquacoltura che intendono riconvertire al metodo biologico impianti esistenti.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di riconoscimento di cui all'articolo 1 dei prodotti dell'acquacoltura biologica comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 517 del codice penale.

2. Nel caso di accertamento di infrazioni nell'applicazione del disciplinare per l'acquacoltura biologica di cui all'allegato I alla presente legge, gli organismi di controllo e certificazione di cui all'articolo 2 provvedono alla revoca del riconoscimento alle aziende produttrici per un periodo e con modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2.

ALLEGATO I
(v. articoli 1 e 4)

DISCIPLINARE PER L'ACQUACOLTURA BIOLOGICA

1. *Principi generali*

1.1 L'acquacoltura biologica si propone di orientare le produzioni ittiche alla protezione degli equilibri ambientali, al risparmio e alla valorizzazione della risorsa idrica, ed al benessere degli organismi allevati, a beneficio dell'ecosistema e nell'interesse dei consumatori. A tale scopo l'acquacoltura biologica introduce i principi dell'allevamento biologico nei sistemi acquatici.

1.2 La produzione di pesce biologico richiede un ambiente privo di sostanze inquinanti che possano nuocere alla salute degli organismi acquatici allevati. La biomassa per unità di superficie o di volume sarà dimensionata in misura da consentire il benessere degli organismi e ridurre il rilascio di sostanze inquinanti, in particolare nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee.

1.3 Negli allevamenti che praticano l'acquacoltura biologica tutti i pesci appartenenti alla stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Nello stesso allevamento non possono essere allevati contemporaneamente pesci appartenenti alla stessa specie con metodo biologico e con metodo convenzionale.

1.4 Il presente disciplinare si applica all'allevamento delle seguenti specie e ai prodotti ittici derivati: *Sparus aurata*, *Dicentrarchus labrax*, *Puntazzo puntazzo*, *Diplodus s.p.p.*, *Seriola dumerilii*, *Umbrina cirrosa*, *Argyrosomus regius*, *Acipenser s.p.p.*, *Anguilla anguilla*, *Salmo trutta*, *Onchorhynchus mykiss*, altre specie e/o ibridi appartenenti alle famiglie *Mugilidae*, *Ciprynidae*, *Ictaluridae*, *Salmonidae*, *Sparidae*. Le specie marine devono essere endemiche del Mediterraneo.

2. *Sistema di gestione ambientale dell'azienda ittica biologica*

2.1 Le aziende che intendono praticare il metodo biologico di allevamento, per ottenere la certificazione dall'organismo competente, devono mettere a punto un sistema permanente di prevenzione dell'inquinamento e di monitoraggio delle attività produttive orientato al controllo ed alla minimizzazione dell'impatto sull'ecosistema.

2.2 A tale scopo le aziende devono prevedere, per i nuovi insediamenti o in sede di conversione, uno studio di compatibilità ambientale delle attività produttive e delle strutture concernente i seguenti aspetti:

a) la descrizione del contesto ambientale in cui l'impianto è inserito per valutare i rischi derivanti da eventuali fonti di contaminazione presenti nell'area;

b) la descrizione del sito di produzione, con particolare riferimento alle strutture realizzate per minimizzare l'impatto ambientale, al fine di valutare l'idoneità dell'impianto per produzioni biologiche di specie ittiche;

c) l'identificazione, la valutazione e la riduzione degli impatti ambientali significativi connessi con l'attività produttiva. Tale analisi ambientale deve essere aggiornata in caso di cambiamenti alle strutture aziendali o all'adozione di nuove tecnologie.

2.3 Tutti gli impianti di allevamento biologico devono attuare un programma permanente di monitoraggio ambientale teso a controllare gli eventuali impatti sull'ambiente; i parametri da monitorare obbligatoriamente e la relativa frequenza di controllo sono fissati dall'organismo di certificazione in relazione alle caratteristiche degli impianti. I dati del programma di monitoraggio costituiscono parte integrante della documentazione da produrre in occasione dei controlli dell'organismo di certificazione e delle autorità competenti.

2.4 Tutti gli impianti di allevamento biologico devono attuare e predisporre delle misure preventive al fine di evitare fughe del pesce allevato.

2.5 Il sistema di gestione ambientale degli impianti di allevamento biologico deve prevedere il controllo operativo del rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia ambientale.

3. Conversione

3.1 Per convertire la produzione al metodo biologico l'azienda ittica interessata deve presentare preventivamente all'organismo di certificazione un piano di conversione. Tale piano deve includere la storia e la situazione esistente nel sito di allevamento, le modalità di conversione, le modifiche previste, la procedura di gestione ambientale e sanitaria.

3.2 Se una unità di produzione non è convertita contemporaneamente alle altre, l'operatore definisce, d'intesa con l'organismo di certificazione, le procedure per la gestione separata del processo e della documentazione relativa, al fine di prevenire mescolanze involontarie di materiali e di prodotto.

3.3 Il periodo di conversione, previa autorizzazione dell'ente di certificazione, può essere stabilito entro un periodo massimo di cinque anni.

3.4 I prodotti ittici possono essere venduti con la denominazione e il marchio dell'acquacoltura biologica soltanto se almeno i due terzi del loro ciclo produttivo è stato condotto con metodo di produzione biologica.

3.5 Negli impianti a terra, prima della conversione al metodo biologico, le vasche ed i bacini in terra e materiale inerte nei quali verranno allevati pesci secondo il metodo biologico, devono essere completamente svuotati, messi a secco per un periodo minimo di trenta giorni, e deve essere eseguito un trattamento adeguato di disinfezione. I sistemi di allevamento in vasche o bacini in terra non completamente svuotabili devono passare attraverso una fase di conversione della durata di almeno un ciclo produttivo, durante la quale saranno applicati i metodi di produzione biologici. Il prodotto ottenuto nella fase di conversione non può essere commercializzato con la denominazione e il marchio dell'acquacoltura biologica.

4. *Origine degli animali*

4.1 Nella scelta delle specie si deve tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie, preferendo specie autoctone; sono comunque esclusi gli organismi geneticamente modificati e i poliploidi.

4.2 Nella scelta delle specie si deve inoltre tenere conto dei principi del Codice di condotta per una pesca responsabile (FAO, 1995), con particolare riferimento all'articolo 9.

4.3 Gli animali devono provenire da unità di produzione gestite con metodo biologico che osservino le norme di produzione di cui al presente disciplinare o essere di origine selvatica. È consigliabile che ciascun impianto o organizzazione di produttori, a livello locale, sia dotato di un proprio centro di riproduzione, o che il seme e le uova provengano da avannotterie che adottano il metodo di produzione biologica e comunque certificate dal punto di vista sanitario.

4.4 Genitori già presenti nell'impianto di origine devono essere allevati per almeno sei mesi con il metodo di produzione biologico prima di essere utilizzati per la produzione di giovanili biologici. L'allevamento dei giovanili deve tendere a sviluppare un comportamento naturale, in particolare nella predazione e nella natazione.

4.5 In deroga a quanto disposto dal punto 4.3, il rinnovo o la prima costituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo di certificazione, in mancanza di soggetti o uova embrionate ottenute con metodi biologici, solo nel caso in cui si verificano elevate mortalità dei pesci a causa di problemi sanitari o di gravi avversità ambientali, opportunamente documentate dall'Autorità competente territorialmente.

4.6 Ad ulteriore deroga, al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodo biologico e unicamente con l'autorizzazione dell'organismo di certificazione, possono essere introdotti annualmente, entro un massimo del 20 per cento, giovanili o uova embrionate provenienti da allevamenti non biologici. La suddetta percentuale può essere maggiorata fino al 40

per cento, previo parere favorevole dell'organismo di certificazione, esclusivamente nei seguenti casi particolari:

- a) estensione significativa dell'azienda;
- b) cambiamento della specie;
- c) sviluppo di una nuova produzione.

4.7 Qualora gli animali provengano da unità non conformi al presente regolamento, secondo le condizioni e i limiti indicati nelle deroghe di cui ai punti 4.5 e 4.6, i relativi prodotti potranno essere venduti con la denominazione e il marchio dell'acquacoltura biologica soltanto se saranno state rispettate tutte le altre condizioni prescritte dal presente disciplinare.

4.8 Nel caso di giovanili ottenuti da unità non conformi al presente regolamento si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo di certificazione può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari per il controllo preventivo della produzione.

5. Alimentazione

5.1 L'alimentazione è finalizzata a una produzione di elevata qualità rispettando le esigenze nutrizionali del pesce allevato in relazione alle fasi del ciclo vitale ed alle condizioni ambientali.

5.2 I pesci devono essere allevati con alimenti costituiti da componenti biologiche certificate o provenire da risorse naturali. Quando l'alimento proviene da risorse naturali selvatiche deve essere ottenuto nel rispetto del Codice di condotta per una pesca responsabile (FAO, 1995) e deve essere accompagnato da documentazione di origine, ponendo attenzione a che non provenga da *stock* ittici sovrasfruttati sulla base delle analisi e delle statistiche annuali pubblicate dalla FAO.

5.3 Il Ministero delle politiche agricole e forestali indica annualmente, tenendo conto anche delle condizioni reali di mercato, la quota percentuale minima di proteine animali acquatiche che deve provenire da scarto di lavorazione o altra materia prima ittica non destinata al consumo umano.

5.4 Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e ogni altro componente usato nell'alimentazione dei pesci non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di elementi da essi derivati.

5.5 Non possono essere somministrati componenti alimentari derivanti dalla stessa specie/genere/famiglia degli animali allevati.

5.6 Qualora non siano disponibili alimenti biologici o derivati da risorse naturali selvatiche, in deroga a quanto previsto al punto 5.2 l'organismo di certificazione può consentire l'utilizzo di componenti di origine convenzionale sino ad un massimo del 5 per cento in sostanza secca, ferme restando le prescrizioni di cui al punto 5.3.

5.7 In caso di eventi imprevedibili, l'organismo di certificazione può consentire eccezioni temporanee al limite percentuale previsto al punto 5.6, indicando comunque limiti temporali e condizioni specifiche per ogni eccezione.

5.8 Possono essere usati come additivi solo i prodotti elencati nel Regolamento (CE) n. 1804/1999, del Consiglio, del 19 luglio 1999 allegato II, parte D, sezione 1.5.

5.9 Le materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali possono essere usate per l'alimentazione degli animali solo se elencate nel citato regolamento (CE) n. 1804/1999, allegato II, parte C, sezione C.1 (materie prime di origine vegetale per mangimi), fatte salve le restrizioni quantitative previste dal presente disciplinare, e solo se sono prodotte senza uso di solventi chimici. Possono essere inoltre usati per l'alimentazione i prodotti elencati nel citato regolamento (CE) n. 1804/1999, allegato II, parte C, sezione 3 (materie di origine minerale per mangimi), e parte D (elementi in tracce).

5.10 Solo i prodotti elencati nel citato regolamento CE n. 1804/1999, allegato II, parte D, sezioni 1.3 (enzimi), 1.4 (microrganismi), 1.6 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti), 2 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale) e 3 (ausiliari di fabbricazione per i mangimi) possono essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddette categorie. È inoltre consentito, in assenza di alternative tecnicamente praticabili e previa autorizzazione dell'organismo di certificazione, l'uso di composti antiossidanti utilizzati nella fabbricazione dell'olio di pesce. Si consente altresì l'utilizzo di pigmenti esclusivamente di origine naturale.

5.11 Antibiotici ad uso auxinico, medicinali, stimolanti della crescita, ormoni o altre sostanze intese a stimolare la produzione, agenti coloranti di origine sintetica, non possono comunque essere utilizzati nell'alimentazione degli animali in ogni fase dell'allevamento.

5.12 Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico devono adottare sistemi e protocolli operativi atti a minimizzare la presenza, la dispersione e lo scarico nei corpi idrici di mangime non consumato.

6. Profilassi e cure veterinarie

6.1 Nell'acquacoltura biologica devono essere preferiti i metodi preventivi atti ad impedire lo sviluppo di stati patologici o malattie ed atti a ridurre i fattori che possono ingenerare *stress* nel pesce e indebolirne le difese immunitarie. La profilassi nella piscicoltura biologica è basata sui seguenti principi:

a) scelta di specie o popolazioni idonee come specificato nel punto 4;

b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino un'elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni;

c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato ad un ambiente mantenuto in condizioni ottimali con particolare riferimento alla qualità delle acque;

d) semina di avannotti di qualità certificata;

e) adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.

6.2 Le procedure fisiche devono essere preferite all'utilizzo di sostanze chimiche per la disinfezione degli ambienti di allevamento: getto di acqua o vapore a pressione, messa a secco dei bacini e irradiazione (UV). In caso di utilizzo di sostanze per la sola disinfezione delle vasche o delle attrezzature possono essere impiegate le sostanze riportate nel citato Regolamento (CE) n. 1804/1999, allegato II, Parte E (prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti) o altre eventualmente autorizzate dall'organismo di certificazione. Qualora possibile, è obbligatoria la pulizia e disinfezione delle vasche e dei bacini di allevamento a ogni svuotamento e la messa a secco ad ogni fine ciclo produttivo.

6.3 La prevenzione delle patologie deve essere attuata anche mediante un monitoraggio continuo dello stato di salute dei pesci allevati, al fine di evidenziare in tempo l'eventuale insorgenza di patologie ed effettuare subito la diagnosi. La malattia deve essere registrata su un apposito registro che tenga conto delle patologie eventualmente presenti nell'allevamento.

6.4 L'uso di presidi chimico-farmaceutici nella piscicoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi:

a) è fatto obbligo di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti autorizzati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario di cui decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni e del regolamento (CEE) n. 2377/90 del 26 giugno 1990;

b) è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi;

c) i prodotti fitosanitari, omeopatici, gli oligoelementi, sono da preferire agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, purchè abbiano efficacia terapeutica per la specie ittica e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;

d) qualora l'uso dei prodotti di cui alla lettera *c)* risulti inefficace e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi nei pesci, possono essere utilizzati antibiotici allopatrici ottenuti per sintesi chimica, sotto la responsabilità di un veterinario, nei limiti previsti dal successivo punto 6.7;

e) è vietato l'uso di sostanze chimiche di sintesi destinate a stimolare la crescita, nonchè l'uso di ormoni di sintesi o sostanze analoghe destinate a controllare la riproduzione o ad altri scopi;

f) sono autorizzati i vaccini e sostanze ad azione immunostimolante ad uso veterinario se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situata l'allevamento.

6.5 Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro nel registro aziendale:

- a) la diagnosi;
- b) il tipo di prodotto - la posologia;
- c) il metodo di somministrazione;
- d) il tempo di sospensione stabilito.

Queste informazioni devono essere dichiarate all'organismo di certificazione prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere inoltre chiaramente identificati per gruppi.

6.6 Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici e l'utilizzazione di un pesce ottenuto con metodi biologici deve essere di durata doppia rispetto al termine stabilito dalla legge.

6.7 Ad eccezione delle vaccinazioni e di eventuali piani di eradicazione attuati negli Stati membri, nel caso in cui un pesce o un gruppo di pesci sia sottoposto, con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici, a più di due cicli di trattamenti in un anno (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno e per frazioni di vita inferiori ad un semestre), non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni del presente disciplinare.

6.8 I pesci morti devono essere eliminati, con cadenza almeno giornaliera, dagli ambienti di allevamento e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Metodi di gestione degli allevamenti biologici

7.1. La riproduzione di specie ittiche allevate con metodi biologici deve basarsi su metodi naturali. È tuttavia consentita la riproduzione per spremitura.

7.2. Il trasporto dei pesci deve effettuarsi in modo da stressarli il meno possibile e le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela. È vietato l'uso di anestetici prima e nel corso del trasporto. Prima del trasferimento nelle aree di destinazione è necessario effettuare gli opportuni controlli di temperatura e di salinità al fine di ridurre al minimo lo *stress*.

7.3. Il prodotto, prima del trasporto, deve essere sottoposto ad un periodo di digiuno appropriato alla specie e alla taglia.

7.4. Il prodotto deve essere ucciso in modo rapido al fine di minimizzare le sofferenze e con sistemi che ne mantengano la freschezza e non ne alterino le carni.

7.5 Gli impianti devono essere provvisti di sistemi di produzione e/o stoccaggio di ghiaccio. Il quantitativo di ghiaccio durante le fasi di incassettamento e trasporto deve essere almeno pari al peso del pesce.

7.6 I contenitori del prodotto devono rispondere ai requisiti di igienicità, e devono essere realizzati preferibilmente con materiali riciclabili.

7.7 I dati relativi allo stato dell'allevamento devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizioni degli organi di controllo e dell'organismo di certificazione presso la sede sociale dell'azienda. Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere almeno i seguenti dati:

a) per ciascuna specie, i soggetti in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, antecedenti veterinari;

b) per i soggetti in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;

c) le eventuali perdite di animali e relativa giustificazione;

d) alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari; tabella di alimentazione;

e) profilassi, trattamenti e cure veterinarie: diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti ittici.

7.8. L'identificazione dei lotti e delle partite di prodotti ittici deve essere pertanto garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione. In deroga a questa prescrizione i contingenti ittici introdotti in ambienti estensivi naturali o seminaturali devono garantire la loro identificazione a partire dalla fase di raccolta e preparazione.

7.9 Per l'etichettatura, i prodotti ittici biologici devono rispettare quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1935/95 del 22 giugno 1995, dal regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 e dal regolamento (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 e dalla normativa nazionale derivata. Deve essere prevista inoltre la marcatura e identificazione per singolo individuo e per ogni porzione da esso derivata, ad eccezione dell'anguilla viva, e sull'etichettatura deve essere precisata la denominazione scientifica della specie.

7.10 Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico devono dimostrare di rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente per quanto concerne gli scarichi di acque reflue

7.11 Gli impianti di allevamento in vasche devono prevedere sistemi per l'accumulo del sedimento raccolto da eventuali apparati di filtrazione dei reflui, o vasche di decantazione e lagunaggio di dimensioni appropriate all'effluente e con accorgimenti che consentano di effettuare interventi di pulizia periodici. Devono comunque prevedere sistemi autorizzati per lo smaltimento dei fanghi.

7.12 Le strutture di allevamento per le produzioni ittiche biologiche possono essere a substrati naturali (bacini naturali, vasche in terra, ecc.) o realizzate con materiali atossici.

7.13 La densità di allevamento deve assicurare il rispetto delle peculiarità fisiologiche ed etologiche e il benessere del pesce, in particolare in funzione della specie e della taglia dei soggetti allevati. La densità massima è fissata come di seguito per le specie ittiche indicate:

Sparus aurata, *Dicentrarchus labrax*, *Puntazzo puntazzo*, *Diplodus s.p.p.*, *Umbrina cirrosa*, *Argyrosomus regius*, *Seriola dumerilii* e altre specie appartenenti alla famiglia *Sparidae*: per gli impianti a terra 20 kg/m³, per gli impianti a mare 12 kg/m³;

Salmo trutta e *Onchorhynchus mykiss*: 25 Kg/m³;

altre specie appartenenti alla famiglia *Salmonidae* e *Acipenser s.p.p.*: 10 Kg/m³;

Anguilla anguilla: 25 Kg/mq;

specie appartenenti alle famiglie *Ciprynidae*, *Ictaluridae* e *Mugilidae*: 5.000 individui per ettaro.

7.14 I fabbricati, le vasche, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni. Le operazioni di disinfezione devono essere effettuate in modo tale da evitare ogni contatto tra i prodotti utilizzati e gli animali allevati. Le deiezioni zootecniche rimosse dalle vasche, le alghe ed altri prodotti degli interventi di pulizia devono essere opportunamente trattati al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.

7.15 Gli impianti estensivi posti in aree dove le condizioni climatiche, per periodi transitori, possono mettere a rischio le specie ittiche allevate, devono realizzare opportune strutture per la protezione dei contingenti ittici (peschiere di sverno, frangivento, e così via). Le aziende devono inoltre garantire la difesa degli *stock* ittici dagli uccelli ittiofagi con metodi passivi che non causino mortalità negli uccelli.

7.16 Lo spazio dei moduli di ingrasso negli allevamenti a terra deve favorire l'attività motorie del prodotto in allevamento e per tale ragione le dimensioni minime dei moduli devono essere pari a 200 mq. Per la stessa ragione negli impianti a mare il volume minimo delle reti della gabbie deve essere pari a 300m³.

7.17 Negli impianti a mare gli eventuali trattamenti cui sono sottoposti i materiali non devono essere tossici o danneggiare il prodotto in allevamento o causare impatti sulle comunità naturali. In particolare è vietato il trattamento anti-fouling. Le gabbie non possono essere collocate in siti dove interferiscono con praterie di fanerogame marine o habitat coralligeni.

7.18 Il ricambio idrico deve essere di qualità e quantità appropriate ad assicurare il benessere delle specie ittiche allevate. Il flusso nelle vasche di allevamento deve garantire un movimento dell'acqua tale da sollecitare la corretta attività natatoria della specie allevata.

7.19 Il prodotto ittico biologico deve essere allevato in condizioni di illuminazione naturali, ad eccezione dei primi stadi di allevamento, dove è possibile utilizzare sorgenti luminose artificiali per un massimo di 16 ore/giorno. È possibile prevedere la copertura parziale dei moduli di allevamento con reti ombreggianti al fine di mantenere condizioni ambientali ottimali.

7.20 Nei moduli di allevamento è possibile installare equipaggiamenti per l'aerazione dell'acqua o per l'ossigenazione, per il mantenimento di condizioni ottimali, ed in particolare per garantire la migliore digeribilità dell'alimento, la minimizzazione dell'impatto ambientale, la qualità dei reflui.

7.21 Il pesce in allevamento deve essere salvaguardato da eventuali guasti al sistema di captazione delle acque, quando previsto con elettropompe; allo scopo è indispensabile prevedere l'installazione di meccanismi di aerazione e/o ossigenazione.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO in particolare il Reg. (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

VISTO il Decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO in particolare l'art. 12 del Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 che prevede l'utilizzo del modulo di notifica pubblicato con Decreto legislativo n. 220/1995, all'Allegato V e modificato da ultimo con Decreto ministeriale del 4 agosto 2000 all'Allegato III;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

CONSIDERATO necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 710/2009 sulla base del documento preparato a tal fine dal Gruppo di Lavoro costituito con decreto n. 16158 del 23 ottobre 2009;

CONSIDERATA la necessità di individuare nelle Regioni e Province autonome le autorità territorialmente competenti per la concessione di specifiche autorizzazioni previste dalla normativa comunitaria;

CONSIDERATA la necessità di prevedere in alcune procedure di concessione di autorizzazioni da parte delle Regioni e Province autonome il ricorso all'istituto del silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RITENUTO necessario predisporre specifica modulistica relativa al settore dell'acquacoltura biologica e, altresì, rimandare l'elaborazione della stessa a successivo provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del giorno 8 luglio 2010.

DECRETA

Articolo 1

Premesse e obiettivi

1) Premesse e obiettivi

Il presente Decreto contiene disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 710/2009 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

Il presente Decreto riguarda le seguenti aree tematiche in corrispondenza dei relativi articoli del Reg. (CE) n. 889/2008, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/2009:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- a) Produzione alghe marine;
- b) Produzione di animali di acquacoltura;
- c) Norme di conversione per animali di acquacoltura;
- d) Requisiti di controllo specifici per le alghe marine;
- e) Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura;
- f) Misure transitorie e finali;

Articolo 2
Produzione di alghe marine

1) Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile – art. 6 *ter* del Reg. (CE) n. 889/2008

1.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 *ter*, paragrafo 2, comma 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, le unità di produzione biologica devono essere collocate a monte delle unità di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, o avere impianti separati di distribuzione dell'acqua.

Qualora ciò non sia possibile, deve essere rispettata una distanza minima di 1.000 metri tra il punto di prelievo idrico dell'unità biologica e il punto di scarico dell'unità non biologica nel caso di impianti a terra e di un miglio marino tra le unità nel caso di ambiente marino, fatte salve eventuali norme più restrittive emanate dalle Regioni e Province autonome (di seguito Regioni) sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti.

1.2) In conformità all'art. 6 *ter*, paragrafo 2, comma 1 del Reg. (CE) n. 889/2008 le Autorità degli Stati membri che possono designare i luoghi e le zone ritenute inadatte all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine sono le Regioni.

1.3) Per "valutazione equivalente" di cui all'art. 6 *ter*, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 889/2008 si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare i sette criteri predisposti dall'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio.

1.4) Il "piano di gestione sostenibile" di cui all'art. 6 *ter*, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 889/2008 è presentato dall'operatore, contestualmente alla notifica di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo n. 220/95, e aggiornato annualmente. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione del tipo di indagini previste, in particolare sulla qualità dell'acqua e sul rilascio di nutrienti, delle relative modalità di esecuzione e periodicità, degli effetti ambientali delle attività svolte e delle misure atte a limitare gli impatti;
- b) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;
- c) capacità produttiva dell'impianto;
- d) stima dei prelievi annuali di biomassa selvatica (se del caso);
- e) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);
- f) misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- g) sistema di policoltura (se del caso);
- h) modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;
- i) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;
- j) procedure di gestione della documentazione.

L'operatore invia annualmente una comunicazione all'organismo di controllo contenente le modifiche del piano di gestione sostenibile o una dichiarazione che attesti l'assenza di variazioni.

2) Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche – art. 6 quater del Reg. (CE) n. 889/2008

2.1) Per documenti giustificativi di cui all'art. 6 *quater*, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 889/2008 si intende la sezione del registro di produzione di ciascun operatore, in cui sono riportate:

- a) la resa annua sostenibile per ciascuna prateria inserita in una zona di raccolta comune o condivisa;
- b) la stima del raccolto annuale effettuato da ciascun operatore nella zona di raccolta comune o condivisa.

2.2) La “gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine”, di cui al paragrafo 4 dell'art. 6 *quater* del Reg. (CE) n. 889/2008, viene documentata dall'insieme delle “misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine” descritte nel piano di gestione sostenibile e dalle informazioni riportate annualmente dal registro di produzione.

3) Coltivazione di alghe marine – art. 6 quinquies del Reg. (CE) n. 889/2008

3.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 *quinquies*, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008 la prova che i livelli di nutrienti negli effluenti sono uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata è rappresentata dai risultati analitici del monitoraggio ambientale allegati al registro di produzione, di cui all'art. 5 del presente Decreto.

4) Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione – art. 6 sexies del Reg. (CE) n. 889/2008

4.1) La distanza dal sito di coltura a cui restituire, se del caso, gli organismi incrostanti rimossi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 *sexies*, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008, deve essere stabilita in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale. Le aree utilizzate per lo smaltimento dei suddetti residui, devono essere sottoposte al monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 3 ***Produzione di animali di acquacoltura***

Norme generali

1) Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile – art. 25 *ter* del Reg. (CE) n. 889/2008

1.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 *ter*, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente Decreto. Nel caso della molluschicoltura si applica una distanza minima tra unità biologiche e non biologiche di 150 metri.

1.2) Il “piano di gestione sostenibile” di cui all'art. 6 *ter*, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 889/2008 è presentato dall'operatore, contestualmente alla notifica di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo n. 220/95, e aggiornato annualmente. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione del tipo di indagini previste, in particolare sulla qualità dell'acqua e sul rilascio di nutrienti, delle relative modalità di esecuzione e periodicità, degli effetti ambientali delle attività svolte e delle misure atte a limitare gli impatti;
- b) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;
- c) capacità produttiva dell'impianto;
- d) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);
- e) sistema di policoltura (se del caso);
- f) modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;
- g) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;
- h) procedure di gestione della documentazione;
- i) piano di gestione della salute degli animali;
- j) misure di difesa e prevenzione dai predatori;
- k) misure atte a minimizzazione il rischio di fughe e gli impatti sull'ecosistema;
- l) studio dell'impatto ambientale della molluschicoltura di fondo marino (se del caso);

2) Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura – art. 25 *quater* del Reg. (CE) n. 889/2008

2.1) In riferimento all'art. 25 *quater*, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008, le autorità competenti che possono autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda sono le Regioni, accertando che le unità di produzione biologica e non biologica, oltre ad avere sistemi di distribuzione dell'acqua distinti, siano collocate in ambienti separati e adeguatamente individuati.

2.2) In riferimento all'art. 25 *quater*, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, le autorità competenti che possono autorizzare nella stessa azienda l'allevamento biologico e non biologico, nelle fasi d'ingrasso, sono le Regioni. Tale autorizzazione viene concessa, oltre che sulla base



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

dell'accertamento del rispetto da parte degli operatori di quanto disposto all'art. 2 paragrafo 1) del presente Decreto, qualora il piano di gestione preveda fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per gli animali allevati con metodo biologico e non biologico.

- 2.3) I documenti giustificativi di cui all'art. 24 *quater*, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 889/2008, sono rappresentati dalle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2) rilasciate dalle Regioni.
- 2.4) Le aziende interessate all'ottenimento delle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2), presentano domanda, corredata dalla planimetria aziendale completa del dettaglio degli impianti di distribuzione, all'organismo di controllo prescelto. L'organismo di controllo redige apposita relazione tecnica, comprensiva dell'accertamento dei requisiti previsti dai precedenti punti 2.1 e 2.2, e inoltra la domanda alla Regione allegando le planimetrie, il proprio parere e, se del caso, il piano di gestione sostenibile.

La Regione nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione o respinge la richiesta. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle Regioni.

Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura

3) Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura – art. 25 *septies* del Reg. (CE) n. 889/2008

- 3.1) I risultati del “monitoraggio delle condizioni dei pesci”, per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci di allevamento di cui all'art. 25 *septies*, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, sono riportati nel registro di produzione. Nello stesso registro sono annotati, inoltre, i valori di ossigeno (in % di saturazione), temperatura, pH (rilevati con frequenza almeno settimanale), ed i livelli dei nutrienti e della salinità (rilevati stagionalmente e/o in presenza di segni di sofferenza o mortalità degli animali).

4) Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici – art. 25 *octies* del Reg. (CE) n. 889/2008

- 4.1) In relazione all'art. 25 *octies*, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (CE) n. 889/2008, per condizioni atte a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante, si intende una velocità della corrente non inferiore ad un valore medio annuo di 2 cm/sec ed una profondità, relativa al sito d'impianto, non inferiore a 20 metri, fatte salve eventuali norme più restrittive emanate dalle Regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti che devono essere comunicate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, Ufficio SAQ X – Agricoltura biologica (di seguito Ministero). Tali condizioni non si applicano alla molluschicoltura.
- 4.2) La Regione che dimostri la possibilità di minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante in zone territorialmente circoscritte aventi profondità inferiore a 20 metri presenta una richiesta, suffragata da idonea documentazione scientifica, al Ministero che, previa valutazione tecnica, risponde entro 30 giorni, rilasciando, se del caso, specifica deroga.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5) Norme specifiche sull'allevamento di taluni animali d'acquacoltura - art. 25 terdecies del Reg. (CE) n. 889/2008

5.1) I documenti giustificativi di cui all'art. 25 terdecies, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008 sono rappresentati da prescrizioni rilasciate da medici veterinari specializzati.

Norme specifiche per i molluschi

6) Gestione – art. 25 septdecies del Reg. (CE) n. 889/2008

6.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 septdecies, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, si applicano le norme contenute nell'art. 2 par. 4 del presente Decreto.

Profilassi e trattamenti veterinari

7) Norme generali in materia di profilassi – art. 25 vicies del Reg. (CE) n. 889/2008

7.1) In relazione all'art. 25 vicies, paragrafo 3, lettera a) del Reg. (CE) n. 889/2008, è obbligatorio il fermo degli impianti di allevamento, o di parti di essi in caso di cicli sovrapposti, al termine di ogni ciclo produttivo, ad esclusione della molluschicoltura. La durata minima del fermo è di 7 giorni. Le Regioni, in caso di comprovato rischio di danno ambientale o stato di sofferenza degli animali, possono prolungare tale periodo di fermo. Fra i criteri da utilizzare, per stabilire la durata del prolungamento del fermo, sono considerati:

- a) la valutazione ambientale;
- b) i risultati del piano di monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile;
- c) il piano di gestione della salute degli animali;
- d) i risultati del monitoraggio delle condizioni di benessere degli animali contenuti nel registro di produzione.

Gli Organismi di controllo, in caso di verifica di comprovato rischio di danno ambientale o stato di sofferenza degli animali, informano immediatamente, al massimo entro 2 giorni, la Regione, trasmettendo copia della documentazione sopra elencata, accompagnata da una breve relazione tecnica. Le Regioni entro sette giorni comunicano ai soggetti interessati l'eventuale necessità di prolungare il fermo obbligatorio. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle Regioni.

7.2) Le norme contenute nell'art. 2 par. 4 del presente Decreto si applicano anche nell'ambito della produzione di animali d'acquacoltura.

Articolo 4

Norme di conversione per animali di acquacoltura

1) Produzione di animali di acquacoltura – art. 38 bis del Reg. (CE) n. 889/2008

1.1) Ai fini dell'applicazione dell'art. 38 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, le autorità competenti per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione sono le Regioni. La procedura per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione è stabilita all'Allegato I del presente provvedimento.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 5

Requisiti di controllo specifici per le alghe marine

1) Registro della produzione di alghe marine – art. 73 ter del Reg. (CE) n. 889/2008

1.1) Il registro della produzione di alghe marine di cui all'art. 73 ter, paragrafo 1 e 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, oltre alle informazioni già previste dal citato articolo, deve contenere i risultati analitici del monitoraggio ambientale (in particolare i livelli dei nutrienti), nonché la densità di coltura o l'intensità operativa.

Articolo 6

Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura

1) Registro della produzione di animali di acquacoltura – art. 79 ter del Reg. (CE) n. 889/2008

1.1) Il registro della produzione di animali di acquacoltura di cui all'art. 79 ter, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008 deve contenere le seguenti informazioni:

- a) specie, origine, data di arrivo e periodo di conversione per ciascun lotto;
- b) età, peso e densità per ciascun lotto;
- c) quantità e tipo di mangime somministrato;
- d) alimentazione integrativa eventualmente somministrata agli animali di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9 del Reg. (CE) n. 710/2009 (documenti giustificativi allegati);
- e) durata della luce diurna artificiale a cui sono sottoposti gli animali;
- f) risultati analitici del monitoraggio ambientale (in particolare, ossigeno, temperatura, pH e nutrienti);
- g) risultati del monitoraggio sullo stato di benessere degli animali (in particolare tassi di mortalità);
- h) eventuali fughe e misure adottate;
- i) periodicità dell'uso di aeratori meccanici;
- j) durata dell'immissione di ossigeno con l'indicazione del tipo di evento che ne ha motivato l'uso;
- k) trattamenti effettuati sui molluschi (cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità);
- l) trattamenti veterinari, con l'indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa;
- m) misure profilattiche con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 7 ***Norme transitorie e finali***

- 1) Le Regioni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, comunicano al Ministero e pubblicano sul proprio sito internet, l'indicazione dell'ufficio competente della gestione dei seguenti procedimenti amministrativi:
 - autorizzazione allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda (art. 3, paragrafo 2.1);
 - autorizzazione allevamento biologico e non biologico nella stessa azienda nelle fasi d'ingrasso (art. 3, paragrafo 2.2);
 - prolungamento del periodo di fermo (art. 3, paragrafo 7.1);
 - riconoscimento retroattivo del periodo di conversione (art. 4).La Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità, Ufficio SAQ X, comunica alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura le informazioni inviate dalle Regioni.
- 2) Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, il Ministero, sentite le Regioni, adotta, con apposito provvedimento, la modulistica relativa al settore dell'acquacoltura biologica.
- 3) Gli Organismi di controllo possono adottare propria modulistica, limitatamente alla "relazione di ispezione", al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa comunitaria.
- 4) In ottemperanza al Decreto ministeriale 5 dicembre 2006, modificato da ultimo con Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, le sopraccitate modulistiche adottate dagli organismi di controllo devono essere inviate al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari e alla Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità, Ufficio SAQ X, che le rende disponibili alle Regioni.
- 5) Il Ministero rende disponibili le comunicazioni previste dal presente decreto presso il sito del SINAB :www.sinab.it.
- 6) Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
- 7) Le informazioni che devono essere registrate ai sensi del presente Decreto e/o del Reg. (CE) n. 710/2009 sono considerate valide anche se contenute in eventuali registri o documenti obbligatori per l'acquacoltura convenzionale, come ad esempio: registro di carico scarico ai



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

sensi del D.lgs. 148/08; registro CITES per alcune specie, registro dei trattamenti farmaceutici ai sensi del D.lgs 193/06; registro dei sottoprodotti di origine animale ai sensi del Reg. (CE) 1774/2002.

- 8) Il Ministero, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, effettua un monitoraggio dello stato di applicazione del presente provvedimento, valutando l'opportunità di proporre eventuali modifiche.

Il presente Decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO

ALLEGATO 1

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori all'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 710/09 come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell' art. 38 bis del Reg. (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di Controllo (di seguito OdC) una specifica richiesta.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:

- descrizione dettagliata degli impianti realizzati e dei metodi produttivi adottati nelle unità di produzione interessate;
- documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/09, antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:
 - registrazioni relative all'utilizzo dei mezzi tecnici;
 - perizie ed ogni altra evidenza utile.

L'OdC acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia Autonoma (di seguito Regione) di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC.

La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Denominazione e CUAА dell'operatore biologico
2. Data della richiesta da parte del produttore
3. Cartografia delle unità produttive e delle zone interessate e tipologia di allevamento; (antecedenti e successive alla notifica)
4. Data di fine conversione ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole unità produttive;
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle unità produttive;
6. Parere dell'OdC (data della delibera)

La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.

Le Regioni, esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 38 paragrafo 2 del Reg. CE 889/08, dandone comunicazione all'OdC e, per conoscenza, all'operatore.

In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.